

APPENDICE INTEGRATIVA

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai KM&Servizi Autovetture - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie - ed è valida a decorrere dal 3 maggio 2018

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsai.it - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo composto da:

- a. Nota Informativa
- b. Condizioni di Assicurazione
- c. Informativa Privacy

In particolare l'aggiornamento riguarda:

NOTA INFORMATIVA

➤ *Il punto "1. Informazioni generali" viene integralmente sostituito da:*

1. Informazioni generali

a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo presso l'IVASS al n. 046.

b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

c) Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-7096584, siti internet: www.unipolsai.com, www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it.

d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993.

➤ *Il punto "2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa" viene integralmente sostituito da:*

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752.829.291,00 con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni proprie detenute, pari ad € 3.144.173.990,45. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

- Dopo il punto “3.1 Estensioni della garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli” viene inserito il seguente punto:

3.2 Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli.

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:

- i danni alla persona e alle cose subiti del conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 - a) il *Proprietario del Veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *Locatario* nel caso di *Veicolo* concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del *Veicolo* e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del *Codice*.

- Nel “Glossario” viene inserito il seguente termine:

Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del *Veicolo* per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna UnipolSai, disponibile nei Punti Vendita e sul sito internet della Società;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Ogni riferimento all'allegato n. 2 del Regolamento Isvap n° 4 del 9 agosto 2006 viene sostituito da:

Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018;

- In riferimento all'articolo “A.6 - Trasferimento della proprietà del Veicolo”, le lettere d), e), f) vengono integralmente sostituite da:

d) Conto vendita

Se il Veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro Veicolo, purché tale Veicolo appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. In tal caso, per la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), viene mantenuta la classe di merito di Conversione Universale e, se la formula tariffaria ne prevede la presenza, la classe di merito interna.

Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine ed il Proprietario perciò dovesse rientrare in possesso del Veicolo e si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma

precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga la classe di merito della precedente Polizza.

Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il Contraente chieda l'annullamento del contratto, la Società provvederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato di assicurazione e la Carta Verde relativi al Veicolo consegnato.

e) Mutamento parziale della proprietà

Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del *Veicolo* che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi, sussiste in capo a quest'ultimo/i il diritto alla conservazione della classe di merito maturata sia interna che di Conversione Universale (C.U.).

f) Trasferimento della proprietà tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto

Nel caso di trasferimento di proprietà di un *Veicolo* tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, viene mantenuta sia la classe di merito interna che quella di Conversione Universale già maturate sul Veicolo.

➤ *In riferimento all'articolo "C.4 – Attestazione sullo stato del rischio", esso viene integralmente sostituito da:*

La Società consegna per via telematica al *Contraente* e, se persona diversa, all'*Avente diritto*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del *Proprietario* o del diverso *Avente diritto* all'*Attestazione*;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario del Veicolo*, o altro *Avente diritto*, e ciascun *Veicolo* di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di *Polizza*;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- il numero dei *Sinistri* pagati (anche a titolo parziale) con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria*, nel corso dei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà

progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;

- la percentuale di responsabilità per i *Sinistri con Responsabilità paritaria*;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte.

Vengono, inoltre, indicate la classe di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento *Ivass* n° 72 del 16 aprile 2018, a prescindere dalla formula di *Tariffa* con la quale sia stato sottoscritto il contratto.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*¹⁵ l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una clausola Bonus/Malus che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione vengono inoltre indicata la classe di merito interna/aziendale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo* la *Società* consegna per via telematica l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il periodo di osservazione risulti concluso.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'*Attestazione* viene consegnata telematicamente dalla delegataria.

La *Società* non elabora l'*Attestazione* nel caso di:

- contratti sospesi, qualora il periodo di osservazione non risulti concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo*;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato, qualora il periodo di osservazione non risulti concluso.

L'*Attestazione* conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del *Veicolo*, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'*Attestazione* può essere usata a condizione che il *Contraente* o il *Proprietario del Veicolo* dichiarino, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, che il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno. In ogni caso, qualora siano decorsi più di 5 anni, l'*Attestazione* non è più valida.

- *In relazione all'articolo "E.1.1 - Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione" il paragrafo "Classe di merito di Conversione Universale (C.U.)" viene integralmente sostituito da:*

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento della stipulazione della *Polizza* – prevista per tutte le formule di *Tariffa* – viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'*Attestato* sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.). Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 (Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe C.U.).

- *L'articolo "E.1.3 - Regole evolutive della classe di merito", fatta salva la Tabella 2 – Regole evolutive, viene integralmente sostituito da:*

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, alla prima scadenza annuale successiva, alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terrà conto inoltre:

- dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di *Sinistro* o di richiesta di *Risarcimento* – il contratto è considerato privo di *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2;

- *Dopo l'articolo "E.1.3 - Regole evolutive della classe di merito", viene inserito il seguente articolo:*

E.1.3.1 – Sinistri "tardivi" e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea

La *Società*, in presenza di un *Assicurato* che ha cambiato Compagnia, per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, ed ai fini dell'evoluzione della della classe di merito di pertinenza, tiene conto:

- dei *Sinistri* non ancora indicati nell'*Attestazione* sullo stato del rischio (*Sinistri "tardivi"*), in quanto pagati dopo la scadenza del *Periodo di osservazione* precedente all'annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei *Sinistri* relativi a *Polizze* di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

FERMO IL RESTO